



Divisione Economica e Sociale

Decreto Ministeriale MITE 6 ottobre 2022, n. 388

Risparmio energetico impianti riscaldamento a gas

Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

La norma prevede il ridimensionamento della durata del periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, disponendo la **riduzione di 15 giorni per quanto attiene il periodo complessivo di accensione**: si posticipa infatti di otto giorni la data di inizio e si anticipa di sette giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Inoltre, **la durata giornaliera di accensione degli impianti è ridotta di un'ora.**

Di seguito si riporta il calendario suddiviso per classi climatiche:

- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dall'8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dall'8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dall'8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.

Gli orari di accensione saranno possibili nell'arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 23 (solo per le zone climatiche diverse dalla F).

Qualora si fosse in presenza di situazioni climatiche particolarmente rigide, i Comuni potranno autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

La norma prevede anche che per tutto il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023, i valori di temperatura dell'aria siano ridotti di 1°C.

A tal fine ENEA, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DM, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, in cui siano altresì indicate le modalità di regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, di gestione delle valvole termostatiche e per garantire il necessario ricambio d'aria negli ambienti climatizzati.

Qualora si fosse in presenza di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, sprovvisti però di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base



alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura di 1°C è effettuata sulla base delle indicazioni che ENEA fornirà ad hoc in una apposita sezione del richiamato vademecum.

Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, invece, l'amministratore di condominio renderà disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente DM, continua ad applicarsi il DPR 74/2013, in particolare in relazione alle **sanzioni** a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l'omesso controllo degli impianti di climatizzazione.

Relativamente alle **attività di controllo** necessarie al rispetto delle disposizioni di cui al presente DM, provvedono le autorità competenti previste dal D.lgs. 192/2005 in occasione delle ispezioni sugli impianti termici di cui all'art. 9 del DPR 74/2013, ovvero le autorità indicate dalle leggi regionali o dalle province autonome, nei casi di applicazione della clausola di cedevolezza.

Esclusioni

Il presente DM fissa una serie di specifiche esclusioni all'applicazione delle richiamate disposizioni, ad esempio sulla base di valutazioni legate alle caratteristiche d'uso degli impianti (es. se utenze sensibili), ovvero delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

Di seguito si segnalano le deroghe alla normativa.

1. Le disposizioni generali contenute nel presente DM non si applicano:

- ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani; alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi diplomatiche e delle organizzazioni internazionali, purché non ubicate in stabili condominiali;
- a scuole materne e asili nido;
- a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

2. In relazione alla sola limitazione della durata giornaliera di attivazione (ossia la riduzione di un'ora), restano esclusi dalla disciplina:

- edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;



- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle esclusioni su richiamate, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
- edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

3. In relazione alla riduzione di 1°C della temperatura dell'aria, tale disposizione non si applica:

- agli ospedali, alle cliniche o case di cura e assimilabili, inclusi di edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- alle piscine, saune e assimilabili, alle sedi diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;
- agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
- agli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

A cura di:

Rita Sofi

Resp. Ufficio Politiche Energetiche

e-mail: sofi@cna.it